Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2022/0269(COD)

19.7.2023

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per il commercio internazionale e alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione
(COM(2022)0453 – C9-0307/2022 – 2022/0269(COD))

Relatore per parere(*): Mounir Satouri

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Affrontare ed eliminare il problema del ricorso al lavoro forzato è parte integrante dell'impegno dell'Unione europea a favore dei diritti umani e del lavoro, un fatto che è stato sottolineato anche durante il discorso sullo stato dell'Unione 2021 quale obiettivo più ampio dell'UE per una transizione giusta globale.

Il divieto di ricorrere al lavoro forzato o coatto in tutte le sue forme è considerato una norma imperativa del diritto internazionale dei diritti umani. Esistono numerosi strumenti giuridici internazionali ed europei, in particolare le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nn. 29 (compreso il relativo protocollo) e 105 come pure la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vietano senza ambiguità il lavoro forzato. Inoltre, grazie al piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2014 adottato dal Consiglio nel 2020, l'Unione si è impegnata a promuovere una politica di tolleranza zero nei confronti del lavoro minorile e a debellare il lavoro forzato, a sostenere i diritti dei lavoratori nelle relazioni commerciali dell'UE e a promuovere il dovere di diligenza nelle catene di approvvigionamento globali, nonché la ratifica del protocollo dell'OIL sul lavoro forzato.

Malgrado tale quadro normativo, negli ultimi anni i fenomeni della schiavitù moderna e del lavoro forzato sono cresciuti. Secondo le stime dell'OIL, nel 2021 vivevano in schiavitù moderna 49,6 milioni di persone in tutto il mondo, 27,6 milioni delle quali in condizioni di lavoro forzato, tra cui almeno 11,8 milioni di donne e ragazze.

Nel giugno 2022 il Parlamento europeo ha pertanto chiesto uno strumento che interdica l'importazione e l'esportazione di prodotti fabbricati o trasportati con il lavoro forzato. Nel settembre 2022 la Commissione europea ha pubblicato la proposta sull'interdizione dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione. Il regolamento stabilisce norme che vietano agli operatori economici di immettere e mettere a disposizione sul mercato dell'Unione o di esportare da tale mercato prodotti ottenuti con il lavoro forzato.

Il relatore accoglie con favore la proposta presentata dalla Commissione e, con il presente progetto di relazione, intende rafforzare la proposta per garantire che il regolamento contribuisca all'efficace debellamento del lavoro forzato a livello mondiale e in seno all'UE.

Per garantire la coerenza con le norme internazionali, il relatore ha cercato di allineare la definizione di lavoro forzato contenuta nel regolamento ai pertinenti strumenti, orientamenti e decisioni dell'OIL. Quest'ultima vieta non solo il lavoro forzato nella produzione, ma anche nella prestazione di servizi, che possono essere erogati anche a livello transfrontaliero. È importante altresì essere molto espliciti nel sottolineare che il trasporto e lo stoccaggio sono settori che dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento, tenuto conto delle gravi vulnerabilità al lavoro forzato in tali settori.

Il relatore intende inoltre colmare una lacuna significativa nella proposta della Commissione proponendo un articolo sull'accesso ai mezzi di ricorso. L'applicazione di un regolamento non può essere efficace senza garantire che i lavoratori vittimizzati abbiano accesso a un ricorso effettivo. In effetti, gli interessi delle vittime devono essere al centro del presente regolamento: soprattutto per quanto riguarda specifici settori ad alto rischio con casi sistematici e diffusi di lavoro forzato, deve applicarsi la presunzione dell'esistenza del lavoro forzato per aiutare le autorità competenti a trattare i casi con efficienza. Il relatore intende

inoltre rafforzare il ruolo della rete dell'Unione per aiutare le autorità competenti degli Stati membri a coordinarsi e collaborare e ad assumere un ruolo centralizzatore come punto di accesso per i ricorsi.

La trasparenza e l'informazione sono ausili importanti per l'applicazione del regolamento, ragion per cui è fondamentale la banca dati sugli indicatori dei rischi del lavoro forzato. Il relatore considera importante che la Commissione possa attingere alle informazioni della società civile e dei sindacati, che le informazioni siano accessibili anche al pubblico e che la banca dati fornisca un elenco di determinate regioni geografiche o paesi ad alto rischio in cui le pratiche di lavoro forzato sono sistematiche e diffuse.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il commercio internazionale e la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competenti per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Come riconosciuto nel preambolo del protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 sul lavoro forzato ("convenzione OIL n. 29") dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL"), il lavoro forzato costituisce una grave offesa alla dignità umana e una violazione dei diritti umani fondamentali. L'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio è stata dichiarata dall'OIL come principio in materia di diritti fondamentali. L'OIL classifica la convenzione OIL n. 29, il protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 e la convenzione OIL n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato ("convenzione OIL n. 105") come convenzioni fondamentali dell'OIL[16]**.** Il lavoro forzato ***comprende un'ampia gamma di pratiche coercitive del*** lavoro ***in cui*** il lavoro o ***il servizio*** è estorto a ***persone che*** non si ***siano offerte*** spontaneamente ***per esso***[17].	(1) Come riconosciuto nel preambolo del protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 sul lavoro forzato ("convenzione OIL n. 29") dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL"), il lavoro forzato costituisce una grave offesa alla dignità umana e una violazione dei diritti umani fondamentali***, contribuisce alla perpetuazione della povertà e ostacola il conseguimento dell'obiettivo di un lavoro dignitoso per tutti***. L'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio è stata dichiarata dall'OIL come principio in materia di diritti fondamentali. L'OIL classifica la convenzione OIL n. 29, ***compreso*** il protocollo ***aggiuntivo*** del 2014 relativo alla convenzione n. 29 e la ***raccomandazione sul lavoro forzato (misure aggiuntive) n. 203, nonché la*** convenzione OIL n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato ("convenzione OIL n. 105") come convenzioni fondamentali dell'OIL16***, e formula raccomandazione al fine di prevenire ed eliminare*** il lavoro forzato ***nonché a porvi rimedio[16 bis]. Il*** lavoro ***forzato comprende*** il lavoro ***e i servizi, che sono svolti*** o ***prestati***

lungo la catena del valore, ed è estorto a ***qualsiasi persona sotto la minaccia di una sanzione e per il quale la persona*** non si ***sia offerta*** spontaneamente. [17] ***Secondo l'OIL e le Nazioni Unite, alcune attività economiche in taluni settori produttivi, quali la trasformazione, l'agricoltura, l'abbigliamento e la pesca, e in taluni settori dei servizi, come i trasporti, il magazzinaggio e la logistica, la pulizia e il lavoro stagionale, si riscontra una maggiore frequenza del lavoro forzato[17 bis]. Tale definizione si applica ai lavori o ai servizi estorti dai governi e dalle autorità pubbliche, nonché da organismi e privati cittadini. L'OIL ha elaborato diversi indicatori utilizzati per individuare e segnalare casi di lavoro forzato, quali minacce e danni fisici e sessuali effettivi, abuso delle situazioni di vulnerabilità, abuso delle condizioni di vita e di lavoro, come pure eccesso di lavoro straordinario, inganno, limitazione dei movimenti, confinamento sul luogo di lavoro o in una zona limitata, isolamento, servitù per debiti, trattenuta dei salari o riduzione eccessiva degli stessi, sottrazione del passaporto e dei documenti d'identità o minaccia di denuncia alle autorità se il lavoratore si trova in una condizione di immigrazione irregolare [17 ter]. Il lavoro forzato è assai spesso legato alla povertà e alla discriminazione. La manipolazione di crediti e debiti da parte dei datori di lavoro o di agenti di reclutamento è a tutt'oggi un fattore chiave che imprigiona i lavoratori vulnerabili in situazioni di lavoro forzato[17 quater]. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente dichiarato che, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, il consenso iniziale e la volontarietà decadono in caso di abuso di posizione di vulnerabilità[17 quinquies]. Secondo gli organi di vigilanza dell'OIL, il lavoro carcerario, anche quando è svolto per imprese private, non costituisce di per sé lavoro forzato purché sia svolto su base volontaria, a vantaggio del detenuto, e presenti condizioni simili a quelle che caratterizzano il rapporto di lavoro libero. I lavori socialmente utili come sanzione penale alternativa alla reclusione dovrebbero sempre essere nell'interesse***

pubblico generale e in nessun caso dovrebbero essere oggetto di abuso da parte degli Stati per umiliare i condannati o privarli della loro dignità[17 sexies]. Nei casi in cui il lavoro o il servizio sono imposti sfruttando la vulnerabilità del lavoratore, con la minaccia di una sanzione, tale minaccia non deve necessariamente sostanziarsi in una sanzione penale ma potrebbe anche sostanziarsi nella perdita di diritti o vantaggi.

16 https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm.

17 Definizione dell'OIL di lavoro forzato ai sensi della Convenzione sul lavoro forzato del 1920 (n. 29), "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking) (ilo.org).

16 https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm.

[16 bis] Raccomandazione dell'OIL sul lavoro forzato (misure aggiuntive), 2014.

17 Definizione dell'OIL di lavoro forzato ai sensi della Convenzione sul lavoro forzato del 1920 (n. 29), "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking) (ilo.org).

[17 bis] Relazione globale sulla tratta di persone dell'UNODC (Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine), 2020 (https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf).

Stime globali dell'OIL sulla schiavitù moderna per il 2021: lavoro forzato e matrimonio forzato, 2022 (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf).

OIL (Organizzazione internazionale del lavoro), "Utili e povertà: l'economia del lavoro forzato", 2014 (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf).

17 ter

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf

17 quater ***ILO, Utili e povertà: l'economia del lavoro forzato": https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf***

7 quinquies ***CEDU, cause Chowdury et al./Grecia (21884/15) e Zoletic et al./ Azerbaigian (20116/12).***

17 sexies

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_089199.pdf, pag. 27.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il ricorso al lavoro forzato è diffuso in tutto il mondo. Il ricorso al lavoro forzato è diffuso in tutto il mondo. Si stima che nel 2021 le persone costrette al lavoro forzato fossero circa 27,6 milioni[18]. I gruppi vulnerabili ed emarginati di una società sono particolarmente esposti a pressioni per svolgere lavoro forzato. Anche quando non è imposto dallo Stato, il lavoro forzato è spesso una conseguenza ***della*** mancanza di buon governo da parte di alcuni operatori economici.	(2) Il ricorso al lavoro forzato è diffuso in tutto il mondo. Il ricorso al lavoro forzato è diffuso in tutto il mondo. Si stima che nel 2021 le persone costrette al lavoro forzato fossero circa 27,6 milioni[18]. I gruppi vulnerabili ed emarginati di una società, ***quali donne, minori, minoranze etniche, persone con disabilità, persone appartenenti alle classi sociali più basse, popolazioni indigene e tribali, migranti, in particolare se sono privi di documenti, che si trovano in condizioni precarie e rientrano nell'economia informale,*** sono particolarmente esposti a pressioni per svolgere lavoro forzato. Anche quando non è imposto dallo Stato, il lavoro forzato è spesso una conseguenza ***dell'assenza o*** mancanza di buon governo da parte di alcuni operatori economici ***ed è la dimostrazione dell'incapacità dello Stato di far rispettare i diritti sociali e lavorativi, segnatamente per i gruppi vulnerabili ed***

emarginati. Il lavoro forzato può verificarsi anche a causa del tacito consenso delle autorità. Sul totale dei lavoratori forzati 11,8 milioni sono donne e ragazze. Oltre 3,3 milioni di lavoratori forzati sono minori. Tra il 2016 e il 2021 il numero stimato di persone costrette al lavoro forzato è cresciuto di 2,7 milioni di unità[18 bis]. I lavoratori migranti che non sono tutelati dalla legge o che non sono in grado di esercitare i propri diritti corrono un maggior rischio di esposizione al lavoro forzato rispetto ad altri lavoratori. Secondo l'OIL, il 15 % di tutti gli adulti costretti al lavoro forzato sono migranti[18 ter]. L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha constatato che lo stesso dicasi anche all'interno dell'Unione. Datori di lavoro che compiono abusi utilizzano la posizione di debolezza dei lavoratori migranti per costringerli a lavorare per ore infinite senza retribuzione, spesso in ambienti pericolosi e senza i dispositivi minimi di sicurezza previsti dalla legge[18 quater]. La stragrande maggioranza dei casi di lavoro forzato riguarda il settore privato, soprattutto per via dello sfruttamento dei lavoratori forzati (17,3 milioni di persone), il che rappresenta l'86 % di tutti i casi di lavoro forzato[18 quinquies]. Gli obblighi degli operatori economici derivanti dal presente regolamento dovrebbero essere prevedibili e chiari onde garantire la piena ed effettiva conformità e contribuire a debellare il fenomeno del lavoro forzato.

[18] Stime globali della schiavitù moderna per il 2021, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf.

[18] Stime globali della schiavitù moderna per il 2021, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf.

[18 bis] Stime globali della schiavitù moderna per il 2021 (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf).

[18 ter] Stime globali della schiavitù moderna per il 2021 (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf).

18 quater

https://fra.europa.eu/en/content/protecting-migrant-workers-exploitation-fra-opinions

18 quinquies ***Stime globali della schiavitù moderna per il 2021 (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf***).

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) L'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni unite (OHCHR) ha constatato che la Repubblica popolare cinese (RPC) ha commesso gravi violazioni dei diritti umani ai danni degli uiguri e di altre comunità a prevalenza musulmana, in quella che l'RPC definisce la regione autonoma uigura dello Xinjiang (XUAR). Tra tali violazioni si annoverano torture, violenza sessuale, maltrattamenti, trattamenti medici forzati, nonché lavoro forzato e segnalazioni di decessi di persone detenute in custodia, perpetrate nei campi di prigionia e in altre strutture di detenzione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Per l'Unione l'eliminazione del lavoro forzato costituisce una priorità. Il rispetto della dignità umana e l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo sono fermamente sanciti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. ***L'articolo*** 5, paragrafo	(3) ***L'Unione vuole essere un leader mondiale in materia di comportamento aziendale responsabile, nonché di imprese e diritti umani. L'interdizione del ricorso al lavoro forzato o coatto in tutte le sue forme è considerata una norma imperativa del diritto***

2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ***stabiliscono*** che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente interpretato l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come un obbligo per gli Stati membri di sanzionare e perseguire efficacemente qualsiasi azione che mantenga una persona nelle situazioni descritte all'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo[19].

internazionale dei diritti umani senza eccezioni, Per l'Unione l'eliminazione del lavoro forzato costituisce ***pertanto*** una priorità ***che deriva anche dai suoi principi e dagli impegni internazionali assunti in materia di diritti umani***. Il rispetto della dignità umana e l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo sono ***altresì*** fermamente sanciti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. ***La prevenzione e l'eliminazione del lavoro forzato, compreso quello minorile, costituiscono altresì un presupposto inderogabile delle relazioni commerciali ed economiche esterne dell'Unione. L'articolo*** 5, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ***vieta esplicitamente la schiavitù, la servitù, il lavoro forzato o obbligatorio e la tratta di esseri umani*** e l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ***stabilisce*** che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente interpretato l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come un obbligo per gli Stati membri di sanzionare e perseguire efficacemente qualsiasi azione che mantenga una persona nelle situazioni descritte all'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo[19]. ***La Carta dei diritti fondamentali riconosce a ogni lavoratore, all'articolo 31, il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque che rispettino la sua salute, la sua sicurezza e la sua dignità e, all'articolo 47, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. La Carta sociale europea (1961) e la Carta sociale europea riveduta (1996) impongono alle parti contraenti di "tutelare in modo efficace il diritto del lavoratore di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso". Inoltre, nelle sue risoluzioni, il Parlamento europeo ha condannato fermamente il lavoro forzato e ha chiesto il divieto dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato, in particolare riguardo alle pratiche attuate dalla Repubblica popolare cinese (RPC)[19 ter].***

	18 bis
	https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/slaveryen.pdf
[19] Ad esempio, i punti 89 e 102 della sentenza nella causa Siliadin/Francia o il punto 105 nella causa Chowdury e a./Grecia.	[19] Ad esempio, i punti 89 e 102 della sentenza nella causa Siliadin/Francia o il punto 105 nella causa Chowdury e a./Grecia.
	[19 ter] Risoluzione del Parlamento europeo del 6 giugno 2022 su un nuovo strumento commerciale inteso a vietare i prodotti realizzati con il lavoro forzato – Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul lavoro forzato e la situazione degli uiguri nella regione autonoma uigura dello Xinjiang.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Tutti gli Stati membri hanno ratificato le convenzioni fondamentali dell'OIL sul lavoro forzato e sul lavoro minorile[20]. Essi sono pertanto giuridicamente tenuti a prevenire ed eliminare il ricorso al lavoro forzato e a riferire regolarmente all'OIL.	(4) Tutti gli Stati membri hanno ratificato le convenzioni fondamentali dell'OIL sul lavoro forzato e sul lavoro minorile[20]. Essi sono pertanto giuridicamente tenuti a prevenire ed eliminare il ricorso al lavoro forzato e a riferire regolarmente all'OIL. ***Tuttavia, nove Stati membri non hanno ancora ratificato il protocollo della convenzione n. 29 dell'OIL, malgrado le decisioni del Consiglio che invitano gli Stati membri alla ratifica e all'attuazione[20 bis]. L'OIL stima che vi siano 880 000 vittime del lavoro forzato all'interno dell'Unione, oltre al lavoro forzato intrinseco, tra l'altro, alle importazioni dell'Unione dal resto del mondo[20 ter]. Inoltre, permangono carenze nell'attuazione delle convenzioni fondamentali dell'OIL[20 quater]. Occorre che gli Stati membri le attuino pienamente le convenzioni fondamentali dell'OIL e recepiscano correttamente tutta la legislazione dell'Unione volta a combattere il lavoro forzato, le violazioni dei diritti dei lavoratori e la tratta di esseri umani, ai fini dell'applicazione effettiva del divieto di importare ed esportare di qualsiasi prodotto o***

servizio che utilizzi il lavoro forzato. Il presente regolamento è inteso a vincolare giuridicamente gli Stati membri a prevenire ed eliminare il ricorso al lavoro forzato, a garantire alle vittime tutela e accesso a mezzi di ricorso e a una riparazione efficace, come ad esempio un risarcimento, a sanzionare la mancata conformità alle decisioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4. Secondo l'OIL, la riparazione continua a essere una delle principali priorità politiche per affrontare il problema del lavoro forzato. A tale proposito, il protocollo alla convenzione n. 29 dell'OIL stabilisce che tutte le vittime di lavoro forzato o obbligatorio, a prescindere dalla loro presenza o dal loro status giuridico sul territorio nazionale, dovrebbero avere accesso a mezzi di ricorso adeguati ed efficaci, come ad esempio un risarcimento. Il terzo pilastro dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani stabilisce che la riparazione è un diritto fondamentale e può includere scuse, restituzioni, riabilitazione, compensazione finanziaria o non finanziaria e sanzioni punitive (siano esse penali o amministrative, come le ammende), nonché la prevenzione del danno, ad esempio mediante ingiunzioni o garanzie di non reiterazione.

20 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms_195135.pdf.

20 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms_195135.pdf.

20 bis ***Decisione (UE) 2015/2071 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo del 2014 della convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda gli articoli da 1 a 4 del protocollo per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 47) e decisione (UE) 2015/2037 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo del 2014 della convenzione sul***

lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda le questioni di politica sociale (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 23).

[20 ter] Stime globali dell'OIL sul lavoro forzato per il 2012: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/genericdocument/wcms_184975.pdf

[20 quater] Le osservazioni degli organi di controllo dell'OIL sull'applicazione delle convenzioni sul lavoro forzato sono reperibili al seguente indirizzo: (https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:20010:::NO:::)

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Attraverso le sue politiche e iniziative legislative, l'Unione ***cerca di*** eliminare il ricorso al lavoro forzato. L'Unione promuove il dovere di diligenza conformemente agli orientamenti e ai principi internazionali stabiliti dalle organizzazioni internazionali, tra cui l'OIL, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito "OCSE") e le Nazioni Unite (di seguito "ONU"), per garantire che il lavoro forzato non trovi posto nelle catene del valore cui partecipano le imprese stabilite nell'Unione.	(5) Attraverso le sue politiche e iniziative legislative, l'Unione ***deve intensificare i suoi sforzi tesi a*** eliminare il ricorso al lavoro forzato. ***L'eradicazione del lavoro minorile e del lavoro forzato è intrinsecamente legata alla promozione di condizioni di lavoro dignitose, alla protezione sociale, al dialogo sociale, alla libertà di associazione, alla contrattazione collettiva, al diritto di organizzare e intraprendere azioni collettive e alla condotta sostenibile delle imprese. Porre fine al lavoro forzato non significa che il disimpegno sia la prima opzione.*** L'Unione promuove il dovere di diligenza***, anche mediante una legislazione applicabile,*** conformemente agli orientamenti e ai principi internazionali stabiliti dalle organizzazioni internazionali, tra cui l'OIL, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito "OCSE") e le Nazioni Unite (di seguito "ONU"), per garantire che il lavoro forzato non trovi posto ***né*** nelle catene del valore cui partecipano le imprese stabilite nell'Unione***, né nei beni e nei servizi messi a disposizione sul mercato della***

medesima. Gli orientamenti dell'OIL[1 bis] forniscono informazioni, strumenti e raccolte di dati esaustivi per combattere il lavoro forzato di adulti e minori, nonché linee guida specifiche per settore che dovrebbero essere prese in considerazione per individuare i rischi relativi alle operazioni e catene del valore proprie dell'impresa. Nell'attuare la legislazione e le politiche volte a debellare il lavoro forzato, è auspicabile che l'Unione renda i pertinenti dati accessibili al pubblico senza indebito ritardo. È infatti fondamentale individuare l'origine del prodotto, come pure i suoi punti di stoccaggio e trasporto e gli operatori economici lungo la sua catena del valore per contrastare efficacemente il lavoro forzato. A tale riguardo, le informazioni fornite dalle autorità doganali costituiscono indicatori di rischio decisivi in quanto il lavoro forzato esiste in tutte le regioni del mondo. Il maggior numero di persone costrette al lavoro forzato si trova in Asia mentre, calcolando il lavoro forzato in percentuale della popolazione, il numero più elevato risulta essere nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa[1 ter].

[1 bis] https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_182096.pdf

[1 ter] Tale regione comprende i paesi e territori seguenti: Bahrein, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Territorio palestinese occupato, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Repubblica araba siriana, Emirati arabi uniti e Yemen (Stime globali dell'OIL sulla schiavitù moderna per il 2021): https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Il presente regolamento crea uno strumento economico aggiuntivo volto a prevenire ed eliminare il lavoro forzato in tutto il mondo, vietando prodotti e servizi ottenuti o prestati mediante il ricorso al lavoro forzato. Oltre a tali strumenti economici, l'Unione dispone di normative complementari esistenti, al fine di adempiere agli obblighi di difendere la dignità umana di ciascun essere umano e di affrontare le cause profonde del lavoro forzato, compreso quello minorile, come ad esempio le questioni dello sfruttamento economico, della povertà, della discriminazione sistemica e della mancanza di percorsi migratori regolari e dignitosi per motivi di lavoro; a livello degli operatori economici, include i prezzi inferiori al costo di produzione, l'assenza di una retribuzione dignitosa e decorosa e, più in generale, qualsiasi pratica iniqua di acquisto degli operatori economici[1 bis].
	1 bis https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf and https://respect.international/wp-content/uploads/2018/06/The-Global-Business-of-Forced-Labour-Report-of-Findings-University-of-Sheffield-2018.pdf

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter) Per contrastare il lavoro forzato è indispensabile coinvolgere in maniera significativa le parti interessate. Ciò implica un dialogo degli operatori economici con le pertinenti parti interessate per comprendere in che modo gli

	interessi di queste ultime risentono delle loro attività. Implica altresì il dialogo delle autorità competenti con le parti interessate prima di adottare decisioni che possono incidere su di esse e la presa in considerazione degli interessi di queste ultime. Significa inoltre fornire tempestivamente tutte le informazioni di cui hanno bisogno le pertinenti parti interessate per formulare un giudizio informato su come la decisione potrebbe incidere su di esse, nonché l'attuazione degli impegni concordati.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Il divieto dovrebbe contribuire agli sforzi internazionali volti ad abolire il lavoro forzato. La definizione di "lavoro forzato imposto dalle autorità statali" dovrebbe essere allineata alla convenzione OIL n. 105, che vieta specificamente il ricorso al lavoro forzato quale sanzione per l'espressione di opinioni politiche, a fini di sviluppo economico, come misura di disciplina del lavoro, come sanzione per la partecipazione a scioperi o come misura di discriminazione razziale, religiosa o di altro tipo[31].	(17) Il divieto ***di commercializzazione che consente di vietare l'importazione e l'esportazione di prodotti e servizi ottenuti con il lavoro forzato*** dovrebbe contribuire agli sforzi internazionali volti ad abolire il lavoro forzato. La definizione di "lavoro forzato" dovrebbe pertanto essere allineata alla definizione contenuta nella convenzione OIL n. 29. La definizione di "lavoro forzato imposto dalle autorità statali" dovrebbe essere allineata alla convenzione OIL n. 105, che vieta specificamente il ricorso al lavoro forzato quale sanzione per l'espressione di opinioni politiche, a fini di sviluppo economico, come misura di disciplina del lavoro, come sanzione per la partecipazione a scioperi o come misura di discriminazione razziale, religiosa o di altro tipo[31]. ***L'articolo 3, lettera a), della convenzione n. 182 dell'OIL relativa alla proibizione delle peggiori forme di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione fa riferimento a tutte le forme di schiavitù pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o coatto di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità***

vieta di esporre le persone con disabilità al lavoro forzato e impone che le persone con disabilità siano protette, su base di uguaglianza con gli altri, dal lavoro forzato o coatto. Il principio della parità di trattamento dovrebbe applicarsi anche nei laboratori protetti. Ove prodotti o servizi provengano da zone geografiche, siti di produzione o attività economiche in determinati ambiti in zone specifiche con pratiche di lavoro forzato sistematiche e diffuse elencate nella banca dati di cui all'articolo 11 del presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero presumere che siano stati fabbricati o prestati ricorrendo al lavoro forzato. In tali casi dovrebbe spettare all'operatore economico interessato dimostrare che il prodotto o il servizio è stato realizzato o fornito senza fare ricorso al lavoro forzato e che, in caso di decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, è stato posto rimedio all'eventuale ricorso al lavoro forzato. In ogni caso è opportuno che le autorità competenti garantiscano che l'onere della prova non sia sproporzionatamente elevato. La Commissione, previa consultazione degli esperti pertinenti, anche dell'OIL, dell'OCSE, del SEAE, delle parti sociali e della società civile, dovrebbe impegnarsi in tutte le iniziative volte a debellare il lavoro forzato, fornendo informazioni regolarmente aggiornate, nella banca dati di cui all'articolo 11 del presente regolamento, sui rischi di lavoro forzato in determinate zone geografiche, siti di produzione e attività economiche in taluni ambiti di zone specifiche. Tale banca dati dovrebbe essere chiara e trasparente affinché gli operatori economici, in particolare PMI e microimprese, possano servirsi dei dati in questione per le loro attività di dovuta diligenza. I dati dovrebbero essere liberamente e facilmente accessibili al pubblico, in un formato fruibile anche per le persone con disabilità, e disponibili in tutte le lingue di lavoro dell'Unione.

[31] "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking)

[31] "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking) (ilo.org) e

(ilo.org) e convenzioni OIL n. 29 e n. 105 ivi menzionate.	convenzioni OIL n. 29 e n. 105 ivi menzionate.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) "lavoro forzato": ***il*** lavoro ***forzato*** o ***obbligatorio*** quale ***definito*** all'articolo 2 della convenzione sul lavoro forzato del 1930 (n. 29) dell'Organizzazione internazionale del lavoro, compreso il lavoro minorile forzato;	a) "lavoro forzato": ***qualsiasi*** lavoro ***o servizio estorto a qualsiasi persona sotto minaccia di eventuale punizione*** o ***per il*** quale ***detta persona non si sia offerta spontaneamente conformemente*** all'articolo 2 della convenzione sul lavoro forzato del 1930 (n. 29) dell'Organizzazione internazionale del lavoro, compreso il lavoro minorile forzato; ***il lavoro forzato può essere presente lungo la catena del valore;***

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) "lavoro forzato imposto dalle autorità statali": il ricorso al lavoro forzato ***quale descritto*** all'articolo 1 della convenzione sull'abolizione del lavoro forzato del 1957 (n. 105) dell'Organizzazione internazionale del lavoro;	b) "lavoro forzato imposto dalle autorità statali": il ricorso al lavoro forzato:
	i) come mezzo di coercizione politica o di educazione o come punizione per aver avuto o espresso opinioni o pareri politici ideologicamente contrari all'ordine politico, sociale o economico costituito;
	ii) come metodo per mobilitare e utilizzare la manodopera a fini di sviluppo economico;
	iii) come strumento di disciplina del lavoro;
	iv) come punizione per aver aderito a scioperi;

	v) come misura di discriminazione razziale, sociale, nazionale o religiosa;
	conformemente all'articolo 1 della convenzione sull'abolizione del lavoro forzato del 1957 (n. 105) dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) "dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato": gli sforzi compiuti dall'operatore economico per attuare prescrizioni obbligatorie***, orientamenti volontari***, raccomandazioni o pratiche per individuare, prevenire, attenuare o far cessare il ricorso al lavoro forzato in relazione ai prodotti che ***devono essere messi a disposizione sul mercato dell'Unione o destinati all'esportazione***;	c) "dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato": gli sforzi compiuti dall'operatore economico per attuare prescrizioni obbligatorie ***conformemente alla legislazione***, raccomandazioni o pratiche ***nazionali applicabili dell'Unione in linea con le norme internazionali, gli orientamenti volontari che integrano le prime*** per individuare, prevenire, attenuare o far cessare il ricorso al lavoro forzato in relazione ai prodotti ***e ai servizi, senza*** che ***la cessazione del lavoro forzato comporti come prima opzione il disimpegno***;

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) gli orientamenti o le raccomandazioni in materia di dovere di diligenza dell'ONU, dell'OIL, dell'OCSE o di altre organizzazioni internazionali pertinenti;	c) gli orientamenti o le raccomandazioni in materia di dovere di diligenza dell'ONU, dell'OIL, dell'OCSE o di altre organizzazioni internazionali pertinenti***, nonché delle parti sociali, in particolare le linee guida e le raccomandazioni relative alle zone geografiche, ai siti di produzione e alle attività economiche in taluni ambiti di zone specifiche con pratiche sistematiche e diffuse di lavoro forzato***;

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Riparazione
	1. Gli Stati membri garantiscono alle vittime l'accesso a mezzi di ricorso e a una riparazione efficace ogniqualvolta sia violato l'articolo 3.
	2. A seguito di una decisione di divieto a norma dell'articolo 6, le autorità competenti stabiliscono la riparazione dopo aver contattato le vittime e altri pertinenti portatori di interessi, quali i rappresentanti delle vittime, i rappresentanti dei lavoratori e i sindacati, le organizzazioni non governative e la società civile. Gli operatori economici, con il sostegno delle autorità competenti interessate, elaborano inoltre misure per prevenire il ripetersi della violazione in futuro.
	3. Ai fini della revoca della decisione di divieto adottata a norma dell'articolo 6, occorre fornire all'autorità competente la prova dell'avvenuta riparazione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 ter
	Obbligo equivalente derivante da altre pertinenti normative dell'Unione
	Se un operatore economico, conformemente a obblighi equivalenti derivanti da altre pertinenti normative dell'Unione, ha già

	adempiuto pienamente all'obbligo di individuare, prevenire e far cessare e ovviare al lavoro forzato in relazione a prodotti o servizi sotto indagine, le autorità competenti sono informate in merito alle azioni in parola. Si considera che, con la fornitura di tali informazioni, l'operatore economico abbia assolto al proprio obbligo di fornire informazioni sulle azioni intraprese in relazione al lavoro forzato ai sensi del presente regolamento. Gli operatori economici continuano a collaborare con le autorità competenti durante l'intera procedura di indagine e decisione di cui agli articoli da 4 a 6 e, se necessario, forniscono ulteriori informazioni.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Banca dati delle zone o dei prodotti a rischio di lavoro forzato	Banca dati delle zone***,*** dei prodotti ***o dei servizi*** a rischio di lavoro forzato

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione ***si avvale di esperti esterni per fornire*** una banca dati indicativa, non esaustiva, ***verificabile*** e regolarmente aggiornata sui rischi del lavoro forzato in zone geografiche specifiche ***o*** in relazione a prodotti specifici, anche per quanto riguarda il lavoro forzato imposto dalle autorità statali. La banca dati si basa sugli orientamenti di cui all'articolo 23, lettere a), b) e c), e sulle pertinenti fonti esterne di informazione facenti capo, tra l'altro, a organizzazioni internazionali e autorità di	1. ***La Commissione, previa consultazione degli esperti pertinenti, anche dell'OIL, dell'OCSE, del SEAE, delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, fornisce*** una banca dati indicativa, non esaustiva, ***basata su prove*** e regolarmente aggiornata sui rischi del lavoro forzato in zone geografiche specifiche***, siti di produzione e attività economiche in determinati ambiti in zone specifiche*** in relazione a prodotti ***e servizi*** specifici, anche per quanto riguarda il lavoro forzato imposto dalle autorità

paesi terzi.

statali.

La Commissione e le autorità competenti designate in conformità dell'articolo 12 presumono che i prodotti o i servizi che provengono da zone geografiche, siti di produzione o attività economiche in determinati ambiti in zone specifiche con pratiche di lavoro forzato sistematiche e diffuse elencate nella banca dati siano stati fabbricati o prestati ricorrendo al lavoro forzato. Spetta all'operatore economico interessato dimostrare che il prodotto o il servizio è stato fabbricato o prestato senza fare ricorso al lavoro forzato. Ai fini dell'applicazione di tale presunzione, la banca dati include un elenco dedicato con informazioni basate su prove.

In ogni caso le autorità competenti garantiscono che l'onere della prova non sia sproporzionatamente elevato.

La banca dati si basa sugli orientamenti di cui all'articolo 23, lettere a), b) e c), ***che dovrebbero essere esaustivi e formulati senza indugio, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento,*** e sulle pertinenti fonti esterne di informazione facenti capo, tra l'altro, a organizzazioni internazionali e autorità di paesi terzi***, quali i paesi dell'Associazione europea di libero scambio o i paesi candidati, come pure le parti sociali e la società civile***.

Tale banca dati deve essere chiara e trasparente affinché gli operatori economici, in particolare PMI e microimprese, possano servirsi dei dati in questione per le loro attività di dovuta diligenza. I dati devono essere liberamente e facilmente accessibili al pubblico, in un formato fruibile anche per le persone con disabilità. La banca dati include le informazioni delle autorità doganali relative ai prodotti o ai servizi interessati, quali l'origine, i siti di stoccaggio e i punti di trasporto.

La Commissione garantisce che la banca dati sia di facile utilizzo e non crei un

	onere amministrativo inutile per gli operatori economici.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La banca dati include anche un elenco aggiornato degli operatori economici e dei prodotti o servizi su cui incidono eventuali decisioni in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4.
	La banca dati indica senza indebito ritardo la cancellazione di qualsiasi operatore economico, prodotto o servizio. Tutti i divieti di commercializzazione precedenti e le decisioni di revoca delle autorità competenti sono archiviati.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La rete è composta da rappresentanti dell'autorità competente di ciascuno Stato membro, da rappresentanti della Commissione e, se del caso, da esperti delle autorità doganali.	2. La rete ***è organizzata e guidata dalla Commissione ed*** è composta da rappresentanti dell'autorità competente di ciascuno Stato membro, da rappresentanti della Commissione e, se del caso, da esperti delle autorità doganali.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Un esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo partecipa alla rete in

qualità di osservatore.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le organizzazioni interprofessionali delle parti sociali a livello dell'Unione possono nominare quattro rappresentanti in qualità di osservatori presso la rete, garantendo pari rappresentanza alle organizzazioni sindacali e alle organizzazioni dei datori di lavoro.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 24 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Se del caso, possono essere invitati a partecipare in qualità di osservatori i seguenti portatori di interessi:
	- rappresentanti dell'Autorità europea del lavoro;
	- rappresentanti dell'Agenzia per i diritti fondamentali;
	- rappresentanti delle delegazioni dell'Unione e di altri organismi dell'Unione pertinenti;
	- rappresentanti delle autorità di paesi terzi;
	- rappresentanti degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio, dei paesi che partecipano al mercato interno o dei paesi candidati;
	- rappresentanti delle organizzazioni della società civile e altri esperti pertinenti.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) condurre indagini congiunte;	b) condurre indagini congiunte ***nell'Unione e nei paesi terzi, a condizione che gli operatori economici interessati diano il loro consenso e che il governo dello Stato membro o del paese terzo in cui devono svolgersi le ispezioni sia stato ufficialmente informato e non abbia sollevato obiezioni***;

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) commissionare studi e monitorare le situazioni di pratiche di lavoro forzato diffuse e sistemiche;

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***contribuire alla definizione di*** orientamenti per garantire un'applicazione efficace e uniforme del presente regolamento;	d) ***definire*** orientamenti per garantire un'applicazione efficace e uniforme del presente regolamento ***e monitorare la sua applicazione individuando e ovviando ad eventuali disallineamenti***;

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) condividere informazioni, in particolare sulle cause profonde del lavoro forzato, e formulare raccomandazioni destinate alla Commissione e ad altri organismi dell'Unione pertinenti in caso di accertamento di pratiche di lavoro forzato;

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze e migliori pratiche tra le autorità competenti e le autorità doganali.	*(Non concerne la versione italiana)*

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze e migliori pratiche con le pertinenti autorità competenti dei paesi terzi, le organizzazioni internazionali e altri attori;

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f ter) monitorare la riparazione in

relazione al lavoro forzato;

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f quater) monitorare il reindirizzamento dei prodotti di cui è stata rifiutata l'immissione in libera pratica o l'esportazione, affinché siano utilizzati nell'interesse pubblico;

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera f quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f quinquies) istituire un punto di contatto per offrire la possibilità di segnalare presunte o sospette violazioni dell'articolo 3 e di elaborare procedure sul seguito da dare al fine di facilitare il coordinamento durante la segnalazione.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione sostiene e incoraggia la cooperazione tra le autorità di contrasto attraverso la rete ***e partecipa alle riunioni della rete***.	4. La Commissione sostiene e incoraggia la cooperazione tra le autorità di contrasto attraverso la rete.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione assicura la segreteria della rete e fornisce risorse sufficienti per garantire l'efficiente funzionamento della rete in linea con i suoi obiettivi.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Divieto dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione
Riferimenti	COM(2022)0453 – C9-0307/2022 – 2022/0269(COD)
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula	INTA IMCO 6.10.2022 6.10.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 6.10.2022
Commissioni associate - annuncio in aula	16.3.2023
Relatore(trice) per parere Nomina	Mounir Satouri 30.11.2022
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	16.3.2023
Esame in commissione	26.4.2023
Approvazione	18.7.2023
Esito della votazione finale	+: 35 –: 0 0: 6
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, David Casa, Ilan De Basso, Jarosław Duda, Cindy Franssen, Chiara Gemma, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Irena Joveva, Katrin Langensiepen, Elena Lizzi, Sara Matthieu, Jörg Meuthen, Max Orville, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pîslaru, Elżbieta Rafalska, Daniela Rondinelli, Pirkko Ruohonen-Lerner, Mounir Satouri, Romana Tomc, Nikolaj Villumsen, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tomáš Zdechovský
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Alex Agius Saliba, Carmen Avram, Gheorghe Falcă, Aurore Lalucq, Carina Ohlsson, Evelyn Regner, Ralf Seekatz
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Andrey Novakov, Helmut Scholz

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

35	+
ID	Dominique Bilde
PPE	David Casa, Jarosław Duda, Gheorghe Falcă, Cindy Franssen, Andrey Novakov, Ralf Seekatz, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský
Renew	Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Irena Joveva, Max Orville, Dragoş Pîslaru
S&D	Alex Agius Saliba, Marc Angel, Carmen Avram, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Ilan De Basso, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Carina Ohlsson, Evelyn Regner, Daniela Rondinelli
The Left	Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen
Verts/ALE	Katrin Langensiepen, Sara Matthieu, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri

0	-

6	0
ECR	Chiara Gemma, Elżbieta Rafalska, Pirkko Ruohonen-Lerner
ID	Elena Lizzi, Stefania Zambelli
NI	Jörg Meuthen

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti